



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le Ord. n. 45/22 e n. 48/22 con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione delle operazioni relative alla gestione degli approdi della linea marittima sperimentale extra-Schengen con rotta Algeri/Napoli e viceversa;
- VISTO** l'esito del sopralluogo in data 27 u.s. con i rappresentanti delle amministrazioni interessate presso le aree della Stazione marittima finalizzato a valutare l'utilizzo dei locali in concessione alla società Terminal Napoli quali postazioni di controllo dei veicoli che imbarcano/sbarcano dalle unità Ro/RO Algeri – Napoli – Algeri;
- RITENUTO** necessario provvedere alla modifica dell'assetto dei flussi veicolari precedentemente definiti con l'ordinanza n. 45/22, per le attività di sbarco /imbarco veicolare durante i mesi da ottobre a febbraio, in modo da utilizzare i predetti locali;
- VISTA** la nota n. 23787 del 30.9.22 con la quale si trasmettevano alle Amministrazioni interessate le planimetrie recanti l'assetto sopra ipotizzato;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dall' Ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito all'emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**  
Dr. Ugo VESTRI

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Arch. Giuseppe GRIMALDI

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**ORDINA**

**Art .1**

Ai fini dell'organizzazione dei previsti controlli di polizia e doganali nonché ai fini della sicurezza, i flussi veicolari provenienti in sbarco o diretti all'imbarco della M/n che effettua la linea extra Schengen Algeri-Napoli, dovranno essere incanalati come da planimetrie allegate, e le connesse postazioni di controllo frontaliero e doganale saranno dislocate, presso i locali della Stazione Marittima in concessione alla Terminal Napoli s.p.a. allocate al piano terra dello scalone "A" come meglio individuato nelle planimetrie.

Restano invariate tutte le altre misure di gestione dei flussi di veicoli e passeggeri previste dalle ordinanze n. 45/22 e n. 48/22, non in contrasto con la presente.



**Art. 2**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

**Art. 3**


La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 06.10.2022

**IL PRESIDENTE**  
Avv. ~~Andrea~~ ANNUNZIATA

Stazione Marittima  
Varco 6 – Extra Shengen **IMBARCO**  
scala 1: 500

molo 5



Stazione Marittima  
Varco 6 – Sbarco Extra Shengen  
scala 1: 500

molo 5

